



*Consiglio regionale della Calabria*

*On. Graziano Di Natale  
Segretario Questore*

**Al Settore Segreteria Assemblea  
e Affari Generali  
Sede**

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**d’iniziativa del Consigliere Graziano Di Natale, recante:**

*“Misure per tutelare gli agricoltori dai danni provocati dalla fauna selvatica e valorizzazione della filiera dell’utilizzo della carne di cinghiale”*

Il Consigliere Regionale

*On. Graziano Di Natale*



*Consiglio regionale della Calabria*

*On. Graziano Di Natale  
Segretario Questore*

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di tutelare gli agricoltori dai danni provocati dalla fauna selvatica.

La priorità di questa proposta è di preservare e ripristinare oltre che valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura, che subiscono danni da parte della fauna selvatica, in particolare modo dai cinghiali.

Il fenomeno dei danni alle colture agricole è ormai diventata una problematica quotidiana, con un impatto economico non indifferente anche in termini di richieste di risarcimento dei danni subiti dagli agricoltori.

Ed infatti, dalla misura dei risarcimenti agli agricoltori dei danni causati dal cinghiale sulle colture è possibile valutare l'impatto che il suide ha sulle attività agricole.

Va detto che il sistema attuale, considerando la tendenziale assenza in natura di soggetti antagonisti al cinghiale, risulta, ad oggi, insufficiente ad arginare la massiccia proliferazione della specie, risultando di conseguenza inadeguato a contenere gli effetti dannosi che i cinghiali producono al settore agro-alimentare.

Per ovviare alle carenze del sistema è necessario da un lato aumentare il prelievo della specie e dall'altro fornire alle aziende agricole le risorse economiche per mettere in atto sistemi che possano tutelare il settore.

In particolare, tali obiettivi possono così raggiungersi:

- 1) Disciplinare con regolamento la possibilità per le squadre di caccia al cinghiale di praticare il controllo della specie al di fuori del periodo venatorio, assegnando alle stesse il compito di svolgere tale attività nelle stesse aree territoriali assegnategli durante il periodo venatorio. Ciò garantirebbe un maggiore controllo del territorio, consentendo di ottimizzare gli abbattimenti e allo stesso tempo eviterebbe antagonismi tra cacciatori, garantendo altresì un maggior coinvolgimento del mondo venatorio.
- 2) Per evitare che il predetto sistema possa essere considerato come una sorta di licenza di abbattimento indiscriminato della specie, come giusto contrappeso, potrebbe prevedersi l'accompagnamento della squadra da parte di guardie zoofile anche volontarie, fermo restando



*Consiglio regionale della Calabria*

*On. Graziano Di Natale  
Segretario Questore*

la competenza dei soggetti appartenenti al Comando per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare unitamente ad un sistema che garantisca la tracciabilità di tutta l'attività svolta dalle squadre.

- 3) fornire alle aziende agricole un sostegno per la costruzione di strutture artificiali o di strutture vegetali quali siepi o filari o, ancora, di interventi di protezione dalla fauna e nello specifico, investimenti in opere di difesa quali reti e/o fili elettrificati e non, fissi e mobili, recinzioni con reti metalliche e pali, recinzioni miste fisse ovvero gabbie e recinti.

La proposta di legge intende, poi, risolvere anche il problema legato alla destinazione degli animali catturati.

Al riguardo, la soluzione maggiormente compatibile con una corretta strategia generale di gestione della specie, è quella del trasferimento presso allevamenti a scopo esclusivamente alimentare, previo accertamento dell'idoneità sanitaria dei soggetti da traslocare.

La ratio è quella di avviare al contempo la sperimentazione di una filiera dell'utilizzo delle carni di cinghiale, anche mediante l'allestimento di adeguati centri di raccolta e di lavorazione delle carni nel rispetto delle direttive comunitarie.

I fondi serviranno anche per finanziare centri di raccolta già nelle aziende agricole, centri di lavorazione e trasformazione delle carni, materiali e attrezzature varie e furgoni refrigerati per preservare la catena del freddo.

La presente proposta si compone di 7 articoli.

Il primo dedicato alla finalità della presente legge.

L'art. 2 individua l'ambito applicativo.

L'art. 3 individua misure di prevenzione e controllo.

L'art. 4 individua le strutture e gli interventi oggetto di finanziamento.

L'art. 5 prevede la promozione di una filiera per la distribuzione della carne di cinghiale.

Gli art. 6 e 7 individuano rispettivamente la norma finanziaria e la disposizione sull'entrata in vigore della legge.



*Consiglio regionale della Calabria*

*On. Graziano Di Natale  
Segretario Questore*

## **RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**

Gli aspetti finanziari relativi al progetto di legge riguardano, pertanto, l'intervento di un sostegno finanziario da parte della Regione, secondo i termini indicati all'art. 4.

I restanti articoli, non esplicitamente richiamati nella presente relazione, avendo carattere ordinamentale, definitorio, procedurale non determinano specifici sviluppi organizzativi, non promuovono nuove azioni amministrative, non attribuiscono nuove funzioni a carico di enti territoriali e sono pertanto, pienamente neutri sul piano della finanza pubblica, secondo quanto indicato nella Tabella 1 – Oneri finanziari del successivo “Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria”. La presente proposta, in particolare, prevede con i Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi, “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali – spese correnti” del bilancio di previsione 2020 - 2023.

### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

*“Misure per tutelare gli agricoltori dai danni provocati dalla fauna selvatica e valorizzazione della filiera dell'utilizzo della carne di cinghiale”*

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia I o C</b>	<b>Carattere Temporale A o P</b>	<b>Importo</b>
Art. 1	Enuncia le finalità dell'intervento. Non sono previsti oneri in quanto gli interventi vengono poi declinati in articoli successivi.	//	//	//
Art. 2	Individua l'ambito applicativo circoscrivendolo alle imprese agricole	//	//	//
Art. 3	Misure di controllo attraverso un			



*Consiglio regionale della Calabria*

*On. Graziano Di Natale  
Segretario Questore*

	disciplinare che autorizzi la caccia oltre il periodo venatorio	//	//	//
Art. 4	Contributi per la realizzazione di strumenti per la recinzione dei fondi			€ 400.000,00
Art. 5	Prevede la creazione di una filiera per l'utilizzo delle carni di cinghiale	//	//	//
Art. 6	Norma finanziaria	//	//	//
Art. 7	Entrata in vigore	//	//	//
<b>TOTALE</b>				€ 400.000,00

#### **Criteria di quantificazione degli oneri finanziari**

**Art. 4.** La disposizione del presente articolo prevede l'erogazione di un contributo annuo di euro 400.000,00 per il sostegno delle imprese agricole. Per la quantificazione di tale beneficio finanziario, si è fatto riferimento a stime parametriche rivalutate al giorno d'oggi. In particolare alla Regione Basilicata Dgr n.1145 del 09.11.2018. Pertanto, la posta da inserire in bilancio per ciascun esercizio del triennio 2020 – 2022 è complessivamente pari ad € 400.000 annuali.

#### **Copertura finanziaria:**

Agli oneri successivamente derivanti dalla presente legge si provvede per il 2020, 2021, 2022 impegnando la spesa annuale di € 400.000,00 con le risorse che sono accantonate nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti “ Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali – spese correnti” del bilancio regionale di previsione 2020 – 2022 (Legge regionale 30 aprile 2020, n. 2 Legge di stabilità regionale 2020- BURC n. 40 del 30 aprile 2020)



*Consiglio regionale della Calabria*

*On. Graziano Di Natale  
Segretario Questore*

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Totale</b>
Missione U 20.03	400.000	400.000	400.000	1.200.000
Totale				1.200.000

**Art. 1**

*(Finalità)*

1. La Regione Calabria promuove iniziative tese a tutelare le aree agricole, attraverso misure a difesa degli agricoltori contro i danni da fauna selvatica.

**Art. 2**

*(Ambito applicativo)*

1. Le presenti disposizioni si applicano alle attività delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c. esposte al rischio di subire danni agli allevamenti o alle coltivazioni da parte di specie di fauna selvatica ed in particolar modo degli ungulati.

**Art. 3**

*(Prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica)*

1. La Regione stabilisce e disciplina misure straordinarie di controllo e di contenimento della fauna selvatica per limitare i danni arrecati a beni e persone, con particolare riferimento a quelli causati alle aziende agricole e a quelli che rechino pregiudizio allo svolgimento dell'attività agricola e di allevamento.

2. La Giunta regionale adotta un regolamento per disciplinare il controllo della specie al di fuori del periodo venatorio da parte delle squadre di caccia al cinghiale che operano nella Regione, anche con la collaborazione di guardie zoofile volontarie, ferma restando la competenza dei soggetti appartenenti al Comando per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare al fine di garantire la tracciabilità di tutta l'attività svolta dalle squadre stesse.



*Consiglio regionale della Calabria*

*On. Graziano Di Natale  
Segretario Questore*

#### **Art. 4**

*(Interventi di prevenzione)*

1. Gli interventi di prevenzione prevedono la realizzazione di strutture artificiali o di strutture vegetali quali siepi o filari o di interventi di protezione dalla fauna e nello specifico, investimenti in opere di difesa quali reti e/o fili elettrificati e non, fissi e mobili, recinzioni con reti metalliche e pali, recinzioni miste fisse ovvero la realizzazione di gabbie, chiusini o recinti mobili installati nel rispetto delle indicazioni ed istruzioni degli organi preposti.
2. La Giunta regionale concede in via prioritaria ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli un contributo finanziario per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle misure di prevenzione comprendente anche le spese di messa in opera e di realizzazione.
3. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni applicative del presente articolo.

#### **Art. 5**

*(Creazione di una filiera per l'utilizzo delle carni)*

1. La Regione Calabria promuove progetti riguardanti la costituzione di una filiera produttiva, che abbia capacità competitive sul mercato delle carni di selvaggina trasformate in modo certo e sicuro, con la finalità di far crescere il reddito delle imprese che vi partecipano.
2. L'obiettivo per gli agricoltori è duplice: da un lato ridurre i danni che il cinghiale arreca alle colture agrarie e dall'altro integrare il reddito dell'azienda con la commercializzazione delle carni.

#### **Art. 6**

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022, nel limite massimo di € 400.000,00, si provvede mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di Missioni e Programmi specifici la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo Speciale, di cui



*Consiglio regionale della Calabria*

*On. Graziano Di Natale  
Segretario Questore*

alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programmi U 20.03 Altri fondi del bilancio di previsione 2020-2023

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

#### **Art. 7**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

*Reggio Calabria, 26.10.2020*

**On. Graziano Di Natale**  
Consigliere Regionale

